Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale del diritto allo studio
già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – Ufficio II

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'articolo 1 istituisce il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e il Ministero dell'Istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2025, n. 62, "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*";

VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante "*Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6*", e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante "*Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato*";

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*", relativo al "*Codice unico di progetto degli investimenti pubblici*";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei Contratti Pubblici*";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*;

VISTO l'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "*Norme sul diritto agli studi universitari*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO l'Atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca per il 2024, adottato con Decreto Ministeriale n. 1668 del 29 dicembre 2023;

VISTO il DPCM 8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2024 al n. 2613, che attribuisce al dott. Gianluca Cerracchio l'incarico di funzione dirigenziale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, nell'ambito del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2023 recante "*Istituzione della Struttura di missione denominata Struttura di missione PNRR*";

VISTO il decreto ministeriale del 3 marzo 2025, n. 167 recante "*Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027*";

VISTO il Codice di Comportamento del personale del Ministero dell'Università e della Ricerca, adottato con Decreto Ministeriale. n. 236 del 6 aprile 2023, ai sensi dell'articolo 54 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in conformità alla delibera ANAC 19 febbraio 2020, n.177;

VISTA la comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do No Significant Harm*"), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01, recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, enucleando gli obiettivi generali e specifici del dispositivo nonché prevedendo, tra l'altro, il principio di addizionalità dello stesso rispetto al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, per il quale i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione europea del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

VISTO il Regolamento (UE) 27 febbraio 2023 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2023/435, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio della parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento del divario territoriale;

VISTA la direttiva alle Amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure del PNRR in materia di disabilità del Ministro per la disabilità adottata con il decreto 9 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;

VISTO il decreto 7 dicembre 2021 del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, "*Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*" (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 309 del 30 dicembre 2021);

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

VISTI gli *Operational Arrangements* siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021;

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo "*Si.Ge.Co*." del Ministero dell'università e della ricerca, Amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR, approvato, nella versione aggiornata, con Decreto Direttoriale n. 1567 del 11 ottobre 2022;

VISTO il Decreto Direttoriale del 7 dicembre 2022, n.1975, recante la "*Nomina unità deputata allo svolgimento delle attività di controllo previste dal sistema di gestione e controllo*";

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti

del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 279, del 23 novembre 2021), recante "*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*";

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato la legge n. 3 del 2003, istitutiva del CUP;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*";

VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13 recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che ha riorganizzato la governance del PNRR, istituendo tra l'altro la Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR;

VISTO il decreto interministeriale MUR-MEF 1° ottobre 2021, n. 1137, con cui è stata istituita, ai sensi dell'articolo 8, co. 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la struttura di coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relative agli interventi previsti nel PNRR;

TENUTO CONTO del principio di sana gestione finanziaria disciplinato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e di quanto previsto dal considerando (25) Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamenti assegnati;

VISTE le Circolari MEF-RGS emanate tra il 2021 e il 2025, raccolte e pubblicate nella sezione PNRR del sito istituzionale del Ministero, al fine di consentire una migliore divulgazione ai soggetti attuatori, gestori e beneficiari delle misure del Piano;

VISTA in particolare, la Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - "*Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30*)";

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio 12 settembre 2023 (12259/23), di modifica della Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, con la quale, relativamente alla Riforma 1.7, è stata disposta la trasformazione dell'obiettivo M4C1-28 in un traguardo, relativo all'aggiudicazione di un primo insieme di contratti per la realizzazione di ulteriori alloggi per studenti, nonché la modifica dell'obiettivo M4C1-30 il quale, nella nuova formulazione, prevede la "*Creazione e assegnazione di almeno 60 000 posti letto aggiuntivi in base alla legge 338/2000, quale riveduta nell'agosto 2022, o al nuovo sistema legislativo adottato nell'ambito del traguardo M4C1-29 , riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti.*";

VISTA la Decisione del Consiglio UE - 16051/23 dell'8 dicembre 2023, che modifica la Decisione di esecuzione del Consiglio UE del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia, successivamente rettificata dalla Decisione del Consiglio UE – 9399/24 del 2 maggio 2024), con la quale, relativamente alla riforma 1.7, è stata disposta tra le altre la modifica della descrizione della misura e dell'obiettivo M4C1-30 al 30 giugno 2026, il quale, nella nuova formulazione, ora prevede "*Creazione di almeno 60 000 posti letto supplementari conformemente alla legislazione pertinente, tra cui la Legge n. 338/2000, quale riveduta nell'agosto 2022, e il nuovo sistema legislativo adottato nell'ambito del traguardo M4C1-29, riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti*.";

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e, in particolare, il target M4C1-30, in scadenza al T2 2026;

VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)",* convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, pubblicata in G.U. del 17 novembre 2022, n. 269;

VISTO in particolare, l'articolo 25 decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante "*Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti*

universitari", tramite il quale è stato introdotto l'articolo 1 bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, rubricato "*Nuovo housing universitario*";

VISTO l'articolo 1-bis legge 4 novembre 2000, n. 338, recante la disciplina del "*Nuovo housing universitario*";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1437 del 27 dicembre 2022, adottato in attuazione del comma 7, articolo 1 bis legge 4 novembre 2000, n. 338, che disciplina la composizione della commissione

di valutazione degli interventi, le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto, le procedure per la presentazione delle proposte e per la loro valutazione, le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure nonché gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 1439 del 29 dicembre 2022 e ss.mm.ii., adottato in attuazione del comma 11, articolo 1 bis legge 4 novembre 2000, n. 338 che trova applicazione alla presente procedura e con il quale sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli;

VISTO in particolare l'articolo 7 del richiamato D.I. n. 1439 del 29 dicembre 2022, il quale dispone, tra le cause di revoca del credito d'imposta pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria di cui all'art. 1, co. 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche il caso in cui "*venga accertata l'insussistenza o la decadenza di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dalle procedure emanate in attuazione dell'art. l-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, incluso il mancato conseguimento dei target PNRR previsti dall' intervento e la violazione del principio DNSH*";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 469 del 12 maggio 2023, con il quale, allo scopo di valutare il grado di risposta dei potenziali soggetti attuatori, è stato pubblicato l'Avviso finalizzato all'individuazione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti che intendano rendere disponibili immobili da destinare ad alloggi o residenze universitarie per studenti delle istituzioni della formazione superiore;

VISTI gli esiti del Decreto Ministeriale n. 469 del 12 maggio 2023, pubblicati con Decreto 1269 del 27 settembre 2023;

TENUTO CONTO dei lavori del tavolo tecnico sull'housing universitario, coordinato dal Ministero dell'Università e la Ricerca e partecipato dalle strutture tecniche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lo scopo di individuare le azioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo finale PNRR in scadenza al 30 giugno 2026, che prevede la creazione di 60.000 nuovi posti letto per studenti universitari;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., recante "*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*";

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, rubricato "*Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*.", ed in particolare con l'articolo 11 "*Edilizia universitaria*";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 19 dicembre 2023, n. 1650, di utilizzo delle risorse previste dall'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 inerente alle procedure di cui ai Decreti Ministeriali n. 1046 del 26 agosto 2022 e n. 1252 del 2 dicembre 2022;

VISTO il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 30 novembre 2023, tra il Ministero dell'università e della ricerca e l'Agenzia del Demanio per la collaborazione istituzionale nella realizzazione di residenze universitarie e acquisito con nota prot. n. AOODGUDMPNRR 438 del 30 novembre 2023;

VISTO l'Accordo Quadro stipulato in data 23.12.2021 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato e Cassa Depositi S.p.A. che disciplina una collaborazione istituzionale per lo svolgimento di iniziative di supporto operativo e assistenza tecnica al PNRR ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.L. n. 77/2021, direttamente attivabili a favore delle Amministrazioni titolari e dei Soggetti attuatori per le fasi di programmazione, definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi, nonché di eventuali e complementari azioni di rafforzamento della capacità amministrativa;

VISTO il Piano delle attività 2024 per il Ministero dell'Università e della Ricerca, che ai sensi dell'art. 5 del predetto Accordo Quadro costituisce un documento attuativo dell'Accordo Quadro stesso, avente ad oggetto, tra l'altro, il supporto di CDP alla gestione della riforma M4C1-R1.7. "*Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti*";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, con il quale è stato pubblicato l'Avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, per assicurare il conseguimento del target M4C1-30 in scadenza al 30 giugno 2026 e il perseguimento degli obiettivi e delle finalità definite dalla Riforma 1.7 "*Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti*" prevista dalla Missione 4 "*Istruzione e Ricerca*" – Componente 1 "*Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido alle università"* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 547 del 28 marzo 2024, con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione delle proposte di intervento e la individuazione degli interventi ammissibili al finanziamento di cui all'art. 10 dell'Avviso;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 765 del 31 maggio 2024, con il quale è stato soppresso l'art. 13, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024 con decorrenza dal 3 giugno 2024 e, inoltre, è stato modificato l'allegato B "*Fabbisogno di posti letto in residenze per studenti universitari (A.A. 2021-2022)*;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Housing n. 3 del 23 gennaio 2025 recante "*Eliminazione del vincolo del 70% di camere singole e ulteriori disposizioni*";

VISTA l'Ordinanza del Commissario Housing n. 5 del 7 aprile 2025 con cui sono state apportate ulteriori modifiche al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024 con particolare riferimento all'art. 7 e all'Allegato D del suindicato Avviso;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Housing n. 6 del 30 giugno 2025 con cui sono state apportate ulteriori modifiche al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024;

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 1, punto b) dell'Ordinanza Commissariale n. 6 del 30 giugno 2025, a mente del quale "*Al fine di velocizzare l'iter di valutazione delle proposte di intervento pervenute e che perverranno in riscontro all'Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, la Struttura di supporto prevista all'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2024, coadiuva la Commissione di valutazione di cui al Decreto Ministeriale n. 547 del 28 marzo 2024. La piattaforma telematica CDP consente di ricavare la TM (Tariffa Media) dalla quale derivano le seguenti tariffe da applicare:*
Per il 70% riservato agli studenti meritevoli, per un periodo di 12 anni:
*- Tariffa Media Ridotta per posto letto in singola (TMR)= TM*0,85 (riduzione del 15% di TM);*
*- Tariffa Media Ridotta per posto letto in doppia= TMR*0,7311 (riduzione del 26,89% che tiene conto del minor spazio a disposizione per posto letto);*
Per gli studenti DSU dal 1° al 3° anno:
- Tariffe DSU competenti per territorio (sia per singole che per doppie);
Per gli studenti DSU dal 4° al 12° anno:
*- Tariffa Media Ridotta per posto letto in singola (TMR)= TM*0,75 (riduzione del 25% di TM);*
*- Tariffa Media Ridotta per posto letto in doppia= TMR*0,7311 (riduzione del 26,89% che tiene conto del minor spazio a disposizione per posto letto);*
Se il soggetto gestore intende proporre una TM di maggiore importo rispetto a quella derivata dal simulatore Cdp, deve adeguatamente giustificare tale maggiorazione attraverso appropriate motivazioni e dettagliato piano gestionale. A tal fine si richiede la trasmissione di idonea documentazione sottoforma di relazione descrittiva e di prospetto economico finanziario dell'intervento elaborato sui 12 anni di durata del vincolo di destinazione, idonea a dimostrare l'eventuale insostenibilità in caso di mancata valutazione positiva della proposta di incremento della tariffa. In ogni caso la TM massima ammissibile è pari a 1.000 euro.
La Struttura di supporto svolge in particolare le seguenti fasi del procedimento istruttorio:
1. acquisisce, attraverso l'apposito servizio telematico messo a disposizione dal MUR e predisposto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., le candidature pervenute e l'intera documentazione a corredo presentata dai soggetti attuatori;
2. verifica la presenza, la correttezza e l'esaustività della documentazione a corredo della domanda di partecipazione, così come prevista dall'articolo 9 comma 7 dell'Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024;
3. effettua le verifiche formali di ammissibilità e ricevibilità delle candidature pervenute, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 dell'Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, fatte salve le verifiche del rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), di competenza della Commissione di valutazione ai sensi dell'articolo 10 comma 8 dell'Avviso stesso;

4. accerta la corretta applicazione da parte del soggetto proponente, in fase di elaborazione della candidatura, dello schema tariffario e dei vincoli di riserva DSU previsti dall'articolo 8, commi 1 e 2, dell'Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.
Per lo svolgimento delle attività sopra elencate, la Struttura di supporto attiva, ove necessario, la procedura del soccorso istruttorio direttamente nei confronti del soggetto attuatore. Per ogni domanda possono essere attivate solamente n. 2 procedure di soccorso istruttorio. Se le argomentazioni/correzioni prodotte dal soggetto attuatore in risposta ai due soccorsi istruttori non risultassero esaustive per il perfezionamento della domanda, la stessa verrà ritenuta dal Commissario non ammissibile e pertanto non ripresentabile.
La fase istruttoria di ciascun intervento si conclude con la sottoscrizione da parte del Commissario straordinario del Rapporto conclusivo dell'istruttoria, che riporta gli esiti delle attività svolte dagli istruttori. Il Rapporto conclusivo contiene anche eventuali prescrizioni cui subordinare l'erogazione del contributo MUR in esito al completamento dell'intervento proposto." e inoltre, l'art. 1, comma 1, punto c), a mente del quale "*La Commissione di valutazione di cui al Decreto Ministeriale n. 547 del 28 marzo 2024, acquisito dal Commissario straordinario il Rapporto conclusivo dell'istruttoria, esegue valutazione prevista dall'articolo 10, commi 8 e seguenti, del Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024. Qualora, nel corso della valutazione di competenza della Commissione, emerga la necessità da parte di quest'ultima di attivare una ulteriore procedura di soccorso istruttorio, la Commissione stessa ne dà tempestiva notizia con le relative motivazioni al soggetto proponente e contestualmente al Commissario Straordinario, il quale procede con l'attivazione delle più opportune interlocuzioni, al fine di supportare l'istante nell'elaborazione del riscontro richiesto".*

VISTA l'Ordinanza del Commissario Housing n. 8 del 27 ottobre 2025 con cui sono state apportate ulteriori modifiche al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1292 del 9 agosto 2024, con il quale è stata aggiornata la Commissione nominata con Decreto Ministeriale n. 547 del 28 marzo 2024, preposta alla valutazione delle proposte di intervento e alla individuazione degli interventi ammissibili al finanziamento di cui all'art. 10 dell'Avviso;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1602 del 26 settembre 2024, con il quale è stata ulteriormente integrata la Commissione nominata con Decreto Ministeriale n. 547 del 28 marzo 2024, preposta alla valutazione delle proposte di intervento e alla individuazione degli interventi ammissibili al finanziamento di cui all'art. 10 dell'Avviso;

VISTA la proposta di intervento presentata in risposta all'Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024 con codice domanda **DM481/240944**, trasmessa da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al Ministero con comunicazione assunta al prot. MUR n. 10975 del 30 maggio 2025;

VISTA la proposta di intervento presentata in risposta all'Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024 con codice domanda **DM481/240913**, trasmessa da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al Ministero con comunicazione assunta al prot. MUR n. 10974 del 30 maggio 2025;

VISTA la proposta di intervento presentata in risposta all'Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024 con codice domanda **DM481/240681**, trasmessa da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al Ministero con comunicazione assunta al prot. MUR n. 10973 del 30 maggio 2025;

VISTI i lavori e gli atti della predetta Commissione, del Commissario Straordinario per l'Housing Universitario e della Struttura Commissariale, trasmessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al Ministero, con comunicazione assunta al prot. MUR n. 17875 del 12 settembre 2025, relativamente alla candidatura presentata dal Soggetto proponente **UNINEST S.R.L.** con codice domanda **DM481/240944 - DM481/240913 - DM481/240681** relative ad un **programma unitario**, che risulta articolato in tre compartimenti omogenei, e in particolare la griglia di valutazione di cui all'art. 10, comma 12 dell'Avviso ivi acclusa;

VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo PEC dal Soggetto Proponente con la quale è stato comunicato il Codice Unico del Progetto (CUP) generato sull'apposito portale;

RITENUTO pertanto che nulla osta all'adozione del decreto di concessione del finanziamento secondo quanto previsto dall'articolo 11 dell'Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024 e ss.mm.ii.;

DECRETA

Articolo 1 – *Approvazione degli atti della Commissione e del Commissario Straordinario per l'Housing Universitario*

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 12, del Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024 e ss.mm.ii., relativamente alla candidatura presentata dal Soggetto proponente **UNINEST S.R.L.** con codice domanda **DM481/240944 - DM481/240913 - DM481/240681**, sono approvati gli atti della Commissione di valutazione istituita con Decreto Ministeriale n. 547 del 28 marzo 2024 e ss.mm.ii., del Commissario Straordinario per l'Housing Universitario e della Struttura Commissariale, trasmessi al Ministero da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con comunicazione assunta al prot. MUR n. 17875 del 12 settembre 2025.

Articolo 2 – *Ammissione al finanziamento PNRR*

1. L'intervento proposto da **UNINEST S.R.L.** con codice domanda **DM481/240944 - DM481/240913 - DM481/240681**, Codice Unico di Progetto (CUP) **I74D25002460006**, inerente all'immobile sito in **Via Borgo di Sotto n. 33 - Piazzetta Toti n. 12 - Via Arginone n. 241, Ferrara (FE)** relativi ad un **programma unitario**, che risulta articolato in tre compartimenti omogenei è ammesso al finanziamento come da scheda intervento di dettaglio, predisposta dal Commissario Straordinario per l'Housing Universitario e trasmessa al MUR dalla Commissione di valutazione, di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo pari ad **euro 978.366,34** a valere sulle assegnazioni PNRR di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 26 gennaio 2024 per

l'attuazione del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Riforma 1.7 "*Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti*", laddove sussista disponibilità di risorse e salve eventuali successive rideterminazioni inerenti alla suddetta misura PNRR. Nell'ipotesi di rimodulazione del target PNRR con conseguente diversa allocazione delle risorse europee, il presente decreto non potrà spiegare i propri effetti;

Articolo 3 – *Termini del finanziamento e di fruizione delle agevolazioni fiscali*

1. L'intervento di cui all'articolo 2 del presente provvedimento è ammesso al finanziamento PNRR in coerenza con le normative e gli atti amministrativi citati in premessa e nella misura, forme, termini, modalità e condizioni previste dal D.M. n. 481 del 26 febbraio 2024 e ss.mm.ii., dalla scheda intervento di dettaglio di cui all'Allegato 1, nonché dall'Atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento PNRR che sarà sottoscritto dal soggetto attuatore conseguentemente all'adozione del presente provvedimento.
2. Il presente decreto, previa registrazione dei competenti organi di controllo, è trasmesso al soggetto attuatore per la successiva formale accettazione mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo e di accettazione, da perfezionare, a pena di definanziamento della richiesta, entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica del suddetto decreto, ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del D.M. n. 481 del 26 febbraio 2024 e ss.mm.ii..
3. Il perfezionamento della procedura di accettazione del finanziamento di cui al precedente comma 2 è subordinata all'acquisizione, da parte del MUR, e ove applicabile, della certificazione antimafia di cui al Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n. 159, recante il "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*" e ss.mm.ii..
4. Ai sensi dell'articolo 12 dell'Avviso di cui al D.M. 481 del 26 febbraio 2024 e ss.mm.ii, il finanziamento PNRR è erogato al soggetto gestore in una unica soluzione solo in esito alla trasmissione della documentazione probante la messa a disposizione dei posti letto e alle verifiche espletate dal Ministero - anche per il tramite di soggetti terzi, se del caso su base campionaria e mediante visite in loco, ove ritenute necessarie. Le medesime verifiche sono propedeutiche per l'effettiva fruizione di tutte le agevolazioni previste.

Articolo 4 – *Do No Significant Harm "DNSH"*

1. Il Soggetto Attuatore si impegna, nell'ambito dell'intervento finanziato, con riferimento alla specifica tipologia di intervento e per tutto il ciclo di vita dell'intervento stesso, a non arrecare un danno significativo a nessuno dei sei pertinenti obiettivi ambientali, mirando alla massima sostenibilità, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e ad essere coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "Do No Significant Harm" (DNSH), ed in particolare:
 i. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a significative emissioni di gas a effetto serra;

ii. all'adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;

iii. all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, in quanto le attività non nuocciono:

- al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee;
- al buono stato ecologico delle acque marine;

iv. all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, in quanto:

- le attività non conducono a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
- le attività non comportano un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
- lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti non potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;

v. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, in quanto le attività non comportano un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o

vi. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, in quanto le attività:

- non nuocciono in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi;
- non nuocciono allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.

2. In conformità alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH*", il Soggetto attuatore si impegna, nell'ambito dell'attuazione dell'intervento finanziato, a non includere:

i. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "*non arrecare un danno significativo*" (2021/C58/01));

ii. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione);

iii. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (l'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto);

iv. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

3. Il Soggetto attuatore si impegna, nell'ambito dell'attuazione dell'intervento finanziato, a rispettare la conformità alla pertinente normativa ambientale dell'Unione europea e nazionale.

4. Ai fini dell'erogazione del finanziamento PNRR e della fruizione delle agevolazioni previste, secondo le tempistiche e le modalità previste dall'articolo 12 dell'Avviso D.M. 481 del 26 febbraio 2024, il soggetto attuatore trasmette al MUR, nell'ambito della documentazione probante la realizzazione dell'intervento e la messa a disposizione dei posti letto, le evidenze atte a dimostrare l'effettivo rispetto del principio "*Do No Significant Harm*" (DNSH) di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, allegando, ove pertinenti per la specifica tipologia di intervento realizzato, le relative "*schede tecniche*" di cui alla circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021 "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*" e ss.mm.ii., debitamente compilate e corredate delle necessarie evidenze di supporto. L'erogazione del finanziamento PNRR e la fruizione delle agevolazioni previste sono subordinate alla positiva valutazione da parte del Ministero - per il tramite della Commissione di valutazione ai sensi dell'art. 3, commi 1, lett. b), e 2 del D.M. 547 del 28 marzo 2024 qui richiamato, preposta altresì al monitoraggio degli interventi *in itinere* ai sensi dell'art. 13, comma 4, dell'Avviso o comunque di altri qualificati organi terzi - della documentazione trasmessa.

Articolo 5 – *Disposizioni finali*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto, si fa rimando alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.
2. Il presente Decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo preventivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato secondo le modalità prescritte in esito alla registrazione dello stesso. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.
3. L'efficacia del presente Decreto è subordinata alla registrazione dello stesso da parte dei competenti Organi di controllo preventivo di cui al precedente comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianluca Cerracchio



Firmato digitalmente da
CERRACCHIO GIANLUCA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

Allegato 1 – Scheda di dettaglio dell'intervento